



PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015

DECRETO

N. 62

IN DATA 15/12/2017

OGGETTO:

Disciplina per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi di trasporto e soccorso sanitario.
Provvedimenti.

Il Responsabile dell'istruttoria

[Handwritten signature]

Il Direttore del Servizio
Autorizzazione ed Accreditamento

[Handwritten signature]

Il Direttore Generale per la Salute

[Handwritten signature]

VISTO: Il Sub Commissario Ad Acta

[Handwritten signature]



PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015

DECRETO

N. 62

data 15/12/2017

OGGETTO:

Disciplina per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi di trasporto e soccorso sanitario. Provvedimenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013, il Presidente *pro-tempore* della Regione Molise, dott. Paolo di Laura Frattura, è stato nominato Commissario ad acta;

VISTA la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;

RICHIAMATO l'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n.190" (Repertorio Atti n.: 155/CSR del 03/08/2016) ;

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n.: 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

DATO ATTO del " Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

VISTA la legge n. 96 del 21 giugno 2017: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 ed in particolare l' art. 34-bis, rubricato: "Programma Operativo Straordinario della Regione Molise";

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 3 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il "*Programma Operativo Straordinario 2015–2018*", - Adempimento 5 "*Riequilibrio Ospedale-Territorio*"- intervento 11.2 "*Rete dell'Emergenza e delle Reti Tempo-Dipendenti*";

VISTA la legge 27 dicembre 1978, n. 833 s.m.i. "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*";

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitarie*";

VISTO il DPCM 14 febbraio 2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*";

VISTO il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*" convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164 e, in particolare, l'art. 17 "*Razionalizzazione della spesa sanitaria*";

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato sulla G.U. n. 76 del 31/3/92, recante "*Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza*" e, in particolare, l'art. 5 "*Disciplina delle attività*" il quale, nel prevedere, al comma 2 che <<*L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale*>> stabilisce che <<*Ai fini dell'attività di cui al precedente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della sanità.*>>;

VISTO, altresì, l' "*Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida n. 1/1996 sul 'Sistema di emergenza urgenza' in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.*" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-1996) che fornisce indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza, tenendo conto della recente evoluzione legislativa nonché dell'esperienza fin qui maturata da numerose regioni;

VISTO il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) e, in particolare l'art. 5 "*Assistenza territoriale*" - punto "*Assistenza in emergenza urgenza territoriale 118*";

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ss.mm.ii. "*Nuovo codice della strada*" e, in particolare gli articoli 54, 82, 84, 85;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.*" E, in specie, gli articoli 203 e 204;
- Il Decreto Ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553. recante "*Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze*";
- Il Decreto Ministeriale 15 maggio 1992 recante "*Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza*";

- Il Decreto Ministeriale 20 novembre 1997, n. 487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali.";
- Il Decreto Ministeriale 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze.";

RICHIAMATI, altresì:

- la L.R. 27 gennaio 1995, n. 3 "Disposizioni in materia di volontariato in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266" ss.mm.ii.;
- la L.R. 5 aprile 2007, n. 10 "Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise" ss.mm.ii.;
- la DGR 30 maggio 1996, n. 1788 "Sistema dell'emergenza sanitaria-attivazione numero unico '118'; approvazione Piano operativo regionale";
- la DGR 27 gennaio 1999, n. 75 "Legge 27 gennaio 1995, n. 3 'Disposizioni in materia di volontariato in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266' –Convenzioni. Provvedimenti";
- la DGR 19 luglio 1999, n. 1021 "Attivazione Sistema per l'emergenza territoriale (SET): Provvedimenti";
- la DGR 7 giugno 2004, n. 808 "Sistema per l'emergenza territoriale SET 118: Indirizzi in materia di attività delle Associazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana convenzionate per il Servizio di Emergenza Territoriale in Molise";
- la DGR 4 luglio 2014, n. 289 "Gestione e manutenzione full- risk del sistema '118 Molise'. Approvazione bando di gara.";
- la DGR 1 ottobre 2014, n. 456 "Linee di indirizzo per l'affidamento del servizio di trasporto per l'Emergenza Territoriale SET 118";
- la DGR 31 maggio 2016, n. 249 "Legge Regionale del 17 febbraio 2000, n. 10 - Approvazione schema di contratto di comodato d'uso gratuito tra Regione Molise ed ASReM per l'utilizzo dei siti della rete radio d'emergenza del servizio 118 ed approvazione del "servizio di ammodernamento e gestione della rete radio di protezione civile ed integrazione della rete wireless broad band";

VISTI:

- la L.R. 1° aprile 2005, n.9 ss.mm.ii. "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- la L.R. 24 giugno 2008, n. 18 "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.";
- il DCA n. 36 del 23/06/2017 recante "DCA n. 4 del 31/01/2017 'L.R. 18/2008 e ss.mm. e ii. "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private". "Manuale di Autorizzazione", Manuale di Accreditamento" e Manuale delle Procedure". Approvazione". Modifiche ed integrazioni.";

CONSIDERATA l'esigenza, con riferimento alle funzioni di emergenza e urgenza a livello territoriale, procedere alla individuazione dei criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, definendo la dotazione delle attrezzature e dei presidi, l'allestimento dei mezzi di soccorso e i requisiti di dotazione organica quali-quantitativa del personale, per livello funzionale di base e avanzato, volta a garantire l'erogazione di un livello uniforme di assistenza in emergenza;

RITENUTO opportuno, a tal fine, approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A), recante "Requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi di trasporto e soccorso sanitario.";

RITENUTO, altresì, opportuno prevedere, ai fini dell'autorizzazione, una congrua tempistica per gli adeguamenti alle prescrizioni richieste e, in particolare:

- 3 anni per i requisiti strutturali;
- 2 anni per i requisiti tecnologici;
- 1 anno per i requisiti organizzativi;

in virtù dei poteri conferiti con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui in premessa,

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare, ai fini della individuazione dei criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi di trasporto e soccorso sanitario volta a garantire l'erogazione di un livello uniforme di assistenza in emergenza, l'allegato **A**), recante "*Requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi di trasporto e soccorso sanitario.*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prevedere, ai fini dell'autorizzazione, una congrua tempistica per gli adeguamenti alle prescrizioni richieste e, in particolare:
 - 3 anni per i requisiti strutturali;
 - 2 anni per i requisiti tecnologici;
 - 1 anno per i requisiti organizzativi;
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale A.S.Re.M.;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA
Paolo di Laura Frattura



REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO

1. MEZZI DI TRASPORTO

1.1. Tipologia dei veicoli

Tutti i veicoli devono essere immatricolati ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I soggetti autorizzati all'esercizio del trasporto sanitario hanno l'obbligo di richiedere ai competenti servizi dell'ASREM la certificazione dell'idoneità dei propri autoveicoli entro 30 giorni dall'acquisto e comunque prima dell'utilizzo. Il rilascio o il diniego della relativa certificazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza il veicolo può essere utilizzato in via provvisoria. Ogni autoveicolo deve riportare distintamente sull'esterno della carrozzeria il numero dell'autorizzazione rilasciata all'ente.

1.1.1. Ambulanza da trasporto

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "B" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987, revisionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Effettua il trasporto di almeno un infermo barellato ed è dotata almeno delle attrezzature, specificate nel paragrafo 7.1, idonee ad assistere soggetti per i quali non si preveda evoluzione a condizioni critiche durante il tragitto.

1.1.2 Ambulanza di soccorso

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987 o con il "tipo A1" previsto dal DM 487 del 20/11/1997. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni e il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri. Alla scadenza del termine o al superamento del chilometraggio, il mezzo viene declassato automaticamente ad ambulanza da trasporto. Le ambulanze compatibili con il tipo A di cui al DM 553/87 devono essere in grado di effettuare il trasporto di almeno un infermo barellato. L'ambulanza è dotata di attrezzature specificate nel paragrafo 7.2, idonee a fornire il sostegno di base alle funzioni vitali di pazienti critici, che include la defibrillazione con apparecchio semiautomatico.

1.1.3 Ambulanza di soccorso avanzato

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987 o con il "tipo A1" previsto dal DM 487 del 20/11/1997. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni e il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri. Alla scadenza del termine o al superamento del chilometraggio, il mezzo viene declassato automaticamente ad ambulanza da trasporto. E' dotata delle attrezzature specificate nel paragrafo 7.3, necessarie per il sostegno avanzato alle funzioni vitali di pazienti critici.

1.1.4 Automedica

Automezzo con caratteristiche strutturali definite dal decreto del dirigente generale della motorizzazione civile del 5/11/1996. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni ed il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri. E' utilizzata per il trasporto di personale sanitario e delle attrezzature definite

nel paragrafo 7.4, necessari al sostegno avanzato alle funzioni vitali, a supporto di ambulanze prive di personale medico.

1.1.5 Autoveicolo attrezzato per trasporto disabili

Automezzo categoria M1 di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dotato di attrezzature per il sollevamento e il trasporto di almeno una carrozzella occupata da disabile.

Per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la portata del sistema di sollevamento deve essere di almeno 250 kg.

Dispone di almeno un altro sedile per un accompagnatore oltre a quello del conducente. Il mezzo deve essere revisionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e dotato delle attrezzature specificate nel paragrafo 7.5.

1.1.6 Autoveicolo per trasporto plasma e organi

Automezzo categoria M1 di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 285/1992, di colore bianco, che possieda le caratteristiche strutturali definite dal Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti del 9/9/2008.

La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni e il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri.

E' dotato delle attrezzature specificate nel paragrafo 7.6

1.1.7 Autoveicolo ordinario per trasporti

Automezzo categoria M1 di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 285/1992. Il mezzo deve essere revisionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e dotato delle attrezzature specificate nel paragrafo 7.7.

2. EQUIPAGGI

Vengono di seguito indicate le professionalità minime la cui presenza è necessaria sui mezzi di trasporto sanitario di cui al punto 1 perché gli stessi siano utilizzabili nella Regione.

Resta fermo che nei servizi svolti per conto del SSR il personale sanitario (medico e infermiere) deve essere messo a disposizione dalla Aziende sanitaria.

Gli equipaggi minimi per i mezzi adibiti al trasporto sanitario sono i seguenti:

Ambulanza di trasporto

1 autista di ambulanza e 1 soccorritore o altro personale come indicato nell'Allegato C.

Ambulanza di soccorso

1 autista soccorritore e 1 soccorritore. Il soccorritore può essere sostituito o integrato da un sanitario, ove previsto dall'organizzazione del servizio e dalle condizioni cliniche del trasportato.

Ambulanza di soccorso avanzato:

- Ambulanza di soccorso avanzato per l'attività del 118: 1 autista, 1 soccorritore, 1 infermiere e 1 medico (appartenente al DEA o al 118 o in possesso di specializzazione correlata alla patologia o alle condizioni cliniche del trasportato)
- Ambulanza di soccorso avanzato per l'attività di trasporto secondario: 1 autista, 1 infermiere e 1 medico (appartenente al DEA o al 118 o in possesso di specializzazione correlata alla patologia o alle condizioni cliniche del trasportato)

Automedica

1 autista soccorritore, 1 medico dell'emergenza territoriale e 1 infermiere.

Sono possibili scelte organizzative diverse, purché sia garantita la presenza dell'infermiere assieme al medico sul luogo dell'intervento dell'automedica.

Autoveicolo per trasporto disabili

1 autista e 1 accompagnatore (in alternativa, personale con qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza - OTA o di operatore socio-sanitario - OSS)

Autoveicolo per trasporto plasma e organi

1 autista di ambulanza.

Autoveicolo ordinario per trasporti sanitari

1 autista

L'ente che coordina il trasporto definisce l'effettiva dotazione di equipaggio, in base alle necessità cliniche prospettate e sulla base di protocolli prestabiliti.

Il personale sanitario addetto ai servizi di emergenza-urgenza, i soccorritori (volontari o dipendenti) e gli autisti soccorritori devono avere completato la formazione prevista (corso BLSD e corso trattamento al paziente traumatizzato).

Per il personale non dipendente del SSR il completamento della formazione deve essere attestato dal direttore sanitario dell'ente di appartenenza e la valutazione delle competenze va verificata attraverso apposito esame. L'elenco del suddetto personale è conservato dalle centrali operative del 118.

Gli autisti e i restanti operatori, oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente per le proprie mansioni, devono essere competenti nel sostegno di base alle funzioni vitali (BLSD) e nelle tecniche di base di primo soccorso.

Resta fermo che negli equipaggi delle ambulanze di soccorso e soccorso avanzato, entrambi i componenti dell'equipaggio devono essere autorizzati a defibrillare e devono essere competenti nelle tecniche di soccorso al traumatizzato prevista (corso BLSD e corso trattamento al paziente traumatizzato).

Tutto il personale impiegato per i trasporti deve essere maggiorenne. Tutto il personale deve possedere certificazione di idoneità fisica alla mansione rilasciato dal medico competente della ASREM per il personale dipendente e da medico qualificato per personale non dipendente.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno ai servizi dell'ASREM competenti per territorio dal direttore sanitario dell'ente che svolge il servizio.

3. INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE

3.1 Sede operativa

Per ottenere l'autorizzazione occorre possedere una sede operativa dotata almeno di:

- a) spazio coperto per il ricovero dei mezzi che permetta il lavaggio e la pulizia degli stessi in qualsiasi condizione atmosferica con impiantistica e dotazioni igienico-sanitarie conformi alla normativa vigente, ovvero avere la piena disponibilità di locali idonei per lo stesso uso anche esternamente alla sede operativa;
- b) spogliatoio con armadietti per il personale, in regola con la normativa vigente;
- c) servizi muniti di toilette e doccia, in regola con la normativa vigente;
- d) locale da adibire a magazzino materiali "puliti" (biancheria, materiale disinfezione,

indumenti...);

e) locale per riporre materiale sporco, o comunque spazio destinato a tale funzione, separato dal locale magazzino per materiali puliti;

f) sala riposo/attesa per il personale in servizio

Deve inoltre avere la disponibilità, non necessariamente nella stessa sede, di locali e attrezzature per svolgere l'attività amministrativa, oltre che di locali per la formazione e l'aggiornamento previsti dai profili formativi regionali per il personale impiegato.

Per le eventuali sedi operative secondarie, escludendo le postazioni ove siano temporaneamente dislocati singoli mezzi di soccorso per l'espletamento di particolari servizi, valgono le stesse prescrizioni previste per la sede principale in termini di dotazioni e autorizzazioni.

3.2 Sistema di telecomunicazioni

Le postazioni in cui stazionano i mezzi adibiti al soccorso devono disporre di almeno un sistema di telecomunicazioni che permetta di collegarsi in fonìa con la centrale operativa del 118 territorialmente competente e con i mezzi di soccorso appartenenti alla postazione.

Nel caso il sistema utilizzato sia esclusivamente quello telefonico, va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale.

Il collegamento tra la sede in cui staziona il personale in attesa adibito ai trasporti sanitari e la centrale deve permettere anche la trasmissione di dati in via telematica.

Chi richiede l'autorizzazione per servizi programmabili e non dispone di personale presente in sede 24 ore al giorno deve fornire un recapito telefonico alternativo tramite il quale attivare, modificare o annullare un servizio.

4. ORGANIZZAZIONE

4.1 Struttura organizzativa

Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività occorre inviare alla Regione Molise - Direzione Generale per la Salute:

a) elenco dei mezzi di soccorso/trasporto con indicazione di:

1) tipologia;

2) modello e marca;

3) numero di targa (o di immatricolazione ove la targa non sia prevista);

4) chilometraggio;

5) attrezzatura in dotazione;

6) tipo di servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione;

b) copia conforme all'originale degli atti di proprietà o altro titolo (ad es., libretto di circolazione) che certifichi la piena disponibilità dei mezzi per i quali si richiede l'autorizzazione;

c) nominativo del direttore sanitario e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso, con allegato certificato di iscrizione all'ordine dei medici;

d) nominativo e recapito telefonico del legale rappresentante dell'associazione/impresa o suo delegato, cui il SSR farà riferimento per qualsiasi problematica inerente il servizio;

e) elenco del personale dipendente nelle varie forme previste dalla normativa e di quello volontario, impiegato nell'attività per cui si chiede l'autorizzazione, con indicazione delle relative mansioni, certificazione di idoneità fisica alla mansione e della specifica formazione;

- f) documentazione idonea a comprovare la stipula delle assicurazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- g) indicazione del tipo di servizio per il quale si chiede autorizzazione, con precisazione dell'ambito geografico, se applicabile, e dell'orario in cui l'ente è disponibile a fornire il servizio stesso.

I dati forniti ai sensi del presente punto vanno aggiornati almeno al 31 dicembre di ogni anno, sono coperti dalle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente e vanno utilizzati esclusivamente per esigenze connesse al servizio oggetto dell'autorizzazione.

5. ADEGUAMENTO ALLE INDICAZIONI NORMATIVE

5.1 Sede operativa e dotazioni tecnologiche

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di adeguare le proprie dotazioni tecnologiche ai requisiti richiesti per il collegamento ai sistemi di comunicazione e ricerca/telelocalizzazione di cui è o sarà dotato il sistema di emergenza sanitaria regionale, con le modalità e nei tempi stabiliti dalle indicazioni regionali in merito.

6. LOGO REGIONALE

6.1 Logo regionale dei mezzi di soccorso

6.1.1 Fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali per i mezzi della Croce rossa italiana (CRI), il logo che contraddistingue i mezzi che effettuano il soccorso territoriale nella Regione è costituito da:

- a) la stella del soccorso, con al centro il simbolo della Regione Molise, circondata da un anello con la scritta MOLISE SOCCORSO;
- b) la scritta in rosso EMERGENZA SANITARIA 118;

6.1.2 Il logo avente il lato di base lungo almeno 50 cm va posizionato su ognuna delle fiancate del mezzo di soccorso, di norma nella metà posteriore, nonché sul retro del mezzo di soccorso

6.1.3 Sul tetto dei mezzi adibiti al soccorso territoriale va posizionata la stella del soccorso ovvero quanto previsto per la CRI dalle specifiche previsioni, oltre all'identificativo del mezzo.

6.2 Logo regionale dei mezzi di trasporto sanitario

6.2.1 Copia del logo in formato .doc o .jpg può essere richiesta alla Asrem

6.2.2 Il logo deve essere posto solo sui mezzi che effettuano il trasporto sanitario per conto e a carico della Regione.

6.2.3 Compete alla Centrale Operativa autorizzare il posizionamento del logo regionale sui mezzi di trasporto. I responsabili delle strutture autorizzate sono tenuti alla rimozione del logo regionale qualora il mezzo non effettui più trasporto sanitario.

6.2.4 Il logo avente il lato di base lungo almeno 50 cm va posizionato su ognuna delle fiancate del mezzo di trasporto sanitario, di norma nella metà posteriore, nonché sul retro del mezzo di trasporto sanitario

6.2.5 Ulteriori loghi, non sostitutivi di quelli sopra riportati, devono comunque essere approvati con determina del direttore della Direzione Generale per la Salute – Regione Molise.

7. DOTAZIONE MEZZI

7.1 Dotazione ambulanza da trasporto

7.1.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) sistema di collegamento in fonìa con la propria centrale operativa di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla centrale operative del 118 di riferimento;
- b) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno, di cui n. 1 nel vano sanitario;
- c) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- d) n.1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- e) n.1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera d);
- f) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- g) cicalino retromarcia;
- h) sistema ABS per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente atto;
- i) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- j) vetratura vano sanitario oscurabile;

7.1.2 Materiale di protezione:

- a) n. 3 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande);
- b) n. 1 scatola mascherine chirurgiche;
- c) n. 4 mascherine FFP3D;
- d) n. 2 paia di occhiali o n. 2 visiere a schermo grande;
- e) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- f) n. 2 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati.

7.1.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml. + prolunga + raccordo;
- c) sistema di climatizzazione del vano sanitario, per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- d) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, almeno 2 neon luce bianca, almeno 1 faretto spot, nonché luce azzurra di riposo notturna per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente atto;
- e) impianto di aerazione a norma di legge;
- f) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O₂ non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione e manometro per ogni singola bombola;
- g) almeno n. 1 barella auto caricante a norma di legge, con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento. Eventuali barelle aggiuntive dovranno comunque essere dotate di fermi antiribaltamento;
- h) almeno una sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
- i) n. 1 attacco porta flebo antiurto e antioscillazione.

7.1.4 Materiale assistenza respiratoria – vie aeree:

- a) n. 1 pallone auto espansibile adulti c/reservoir;
- b) n. 3 maschere trasparenti per ventilazione da 3 a 5 (1 per misura);
- c) n. 2 maschere facciali con reservoir adulti per ossigenoterapia;
- d) n. 2 occhialini per ossigenoterapia.

7.1.5 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio;
- b) n. 3 cinture di sicurezza;
- c) n. 1 telo portaferiti almeno a 6 maniglie.

7.1.6 Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;
- b) n. 1 padella monouso;
- c) n. 1 pappagallo monouso;
- d) n. 2 sacchetti per rifiuti;
- e) n. 4 lenzuola;
- f) n. 2 coperte;
- g) n. 1 traversa;
- h) n. 1 cuscino per barella.

7.2 Dotazione dell'ambulanza di soccorso

7.2.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento; l'insieme delle precedenti indicazioni può comportare che i mezzi che svolgono emergenza territoriale debbano possedere antenna radio UHF, antenna GPS e antenna GSM esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;
- b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno di cui n. 1 nel vano sanitario;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) segni distintivi esterni a norma di legge;
- l) sistema ABS;
- m) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- n) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- o) vetratura vano sanitario oscurabile tramite tendine
- p) schede intervento in vigore nella Regione + carta carbone/chimica.

7.2.2 Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine chirurgiche;
- c) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- d) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- e) n. 6 mascherine FFP3D;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;

- h) n. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

7.2.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml + prolunga + raccordo;
- c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah ciascuna, secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12V, almeno n. 1 presa 220V, n. 1 presa per culla termica, n. 1 presa 220V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 2 neon luce bianca;
- d) almeno n. 1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;
- e) predisposizione, a norma di legge, per alloggiamento e connessione di:
 - a. monitor pluriparametrico-defibrillatore;
 - b. ventilatore automatico;
 - c. pompa infusione;
- f) impianto di climatizzazione e aerazione;
- g) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario sui mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- h) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con flussometro, alimentato da n. 2 bombole di O₂ non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola, e, esclusivamente per i mezzi di nuova immatricolazione, connettore ad alti flussi per CPAP;
- i) n. 1 barella autocaricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- j) n. 1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
- k) n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto e pediatrico);
- l) n. 2 attacchi portaflebo antiurto e antioscillazione;
- m) almeno n. 1 posto seduta testa paziente a norma di legge, con relative cinture di sicurezza + almeno n. 2 posti seduta, con relative cinture, a norma di legge, utilizzabili quando l'ambulanza non trasporta un secondo barellato.

7.2.4 Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 defibrillatore semiautomatico dotato di software, aggiornato in accordo con le linee guida vigenti;
- b) n. 1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;
- c) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile.

7.2.5 Materiale assistenza respiratoria – vie aeree:

- a) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- b) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico e neonatale c/reservoir;
- c) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- d) n. 1 sistema di ventilazione (va e vieni) monouso adulti;
- e) n. 1 sistema di ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico;
- f) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura);
- g) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
- h) n. 2 maschere per ossigenoterapia con reservoir adulti;
- i) n. 2 maschere per ossigenoterapia con reservoir pediatriche;

- j) n. 2 maschere "Venturi" per ossigenoterapia adulti;
- k) n. 2 maschere "Venturi" per ossigenoterapia pediatriche;
- l) n.1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
- m) n. 2 prolunghe O2;
- n) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura);
- o) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol.

7.2.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 fonendoscopio;
- b) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- c) n. 4 tamponcini per disinfezione;
- d) ago-cannula dal 14 al 22 (3 per misura);
- e) siringhe ml 20, 10, 5, 2.5 (3 per misura) + n. 2 siringhe mod. insulina;
- f) n. 1 spremi sacca;
- g) n. 1 tourniquet per emostasi;
- h) n. 1 sistema scalda fluidi.

7.2.7 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 1 serie di collari da estricazione;
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio;
- d) n. 3 cinture di sicurezza;
- e) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- f) n. 1 tavola spinale radiotrasparente + ferma capo + sistema di contenzione (tipo ragno);
- g) n. 1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n.1 tavola spinale pediatrica;
- h) n. 1 materasso a depressione + pompa;
- i) n. 1 telo barella con almeno 6 maniglie.

7.2.8 Materiale per medicazione:

- a) guanti sterili (misure piccola, media, grande), n. 2 per misura;
- b) n. 3 confezioni garze sterili;
- c) n. 2 telini sterili;
- d) n. 3 confezioni garze non sterili;
- e) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- f) n. 1 flacone disinfettante iodato;
- g) n. 4 rasoi per depilazione monouso;
- h) n. 6 medicazioni pronte + n. 2 cerotti 2.5 cm. + n. 2 cerotti 5 cm.;
- i) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- j) n. 2 flaconi soluzione fisiologica 500 ml.

7.2.9 Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;
- b) n. 2 padella e pappagallo monouso;
- c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
- e) n. 2 sacchetti rifiuti;
- f) n. 4 lenzuola;
- g) n. 2 coperte;
- h) n. 1 cuscino per barella;
- i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- j) n. 4 lubrificanti monodose;

- k) minifrigo per farmaci;
- l) termometro.

7.2.10 Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 telini sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotto 2.5 cm. + n. 1 cerotto 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4(1 per misura);
- m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- n) n. 1 fonendoscopio;
- o) n. 1 sfigmomanometro;
- p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- r) n. 1 tourniquet per emostasi;
- s) n. 1 misuratore di glicemia;
- t) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- v) n. 2 sacchetti rifiuti;
- w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

7.3 Dotazione dell'ambulanza di soccorso avanzato

7.3.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) Radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento; l'insieme delle precedenti indicazioni comporta che i mezzi che svolgono emergenza territoriale devono possedere antenna radio UHF, antenna GPS ed antenna GSM esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;
- b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole di segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno di cui n. 1 nel vano sanitario;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) segni distintivi esterni a norma di legge;

- l) sistema ABS;
- m) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- n) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- o) vetratura vano sanitario oscurabile;
- p) scheda intervento in vigore nella Regione + carta carbone/chimica.

7.3.2 Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine;
- c) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- d) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- e) n. 6 mascherine FFP3D;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) n. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

7.3.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 prese vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml. + prolunga + raccordo;
- c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah ciascuna secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, almeno n. 1 presa 220 V, n. 1 presa per culla termica, n. 1 presa 220 V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220 V, minimo 1000 Watt secondo normativa europea con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 2 neon luce bianca;
- d) almeno n. 1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;
- e) impianto di climatizzazione e aereazione;
- f) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario, sui mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- g) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con relativo flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O₂ non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola, connettore ad alti flussi per C-PAP;
- h) n. 1 barella autocaricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- i) almeno n.1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
- j) n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto e pediatrico);
- k) n. 2 attacchi portaflebo antiurto e antioscillazione;
- l) almeno n. 1 posto seduta testa paziente a norma di legge, con relative cinture di sicurezza + almeno n. 2 posti seduta, con relative cinture, a norma di legge, utilizzabili quando l'ambulanza non trasporta un secondo barellato;

7.3.4 Apparecchiature asportabili:

(Le apparecchiature elettromedicali, compresa CPAP, pompe da infusione, ecc., nonché altro materiale di consumo che rientra nella check list predisposta dalla centrale operativa sono fornite dal SET 118 per la sola ambulanza di soccorso; per attività "extra" 118 tale dotazione deve essere assicurata dalle associazioni)

- a) n. 1 monitor con cavi a 3 e 12 derivazioni + stampante; nelle aree dove è operativa la teletrasmissione ECG il monitor deve possedere il sistema per trasmettere i tracciati effettuati al sistema di ricezione adottato localmente;
 - b) n. 1 defibrillatore operabile in modalità almeno manuale;
 - c) n. 1 stimolatore cardiaco transcutaneo;
 - d) in alternativa alle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c), monitor integrato con defibrillatore – stimolatore;
 - e) Materiale di consumo per ECG;
 - f) n. 1 pompa siringa da infusione portatile;
 - g) n. 1 saturimetro portatile o comunque integrato con il monitor;
 - h) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile;
 - i) n. 1 ventilatore polmonare portatile + circuito esterno + bombola O2 da almeno n. 2 litri;
 - j) n. 1 borsa scalda fluidi a temperatura controllata e/o vano scalda fluidi.
- 7.3.5 Materiale assistenza respiratoria – vie aeree:
- a) palloni autoespansibili per ventilazione adulti, pediatrico e neonatale (uno per tipo)
 - b) c/reservoir;
 - c) laringoscopio adulti + pediatrico con n. 1 ricambio di batterie;
 - d) n. 2 sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso adulti;
 - e) n. 2 sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico;
 - f) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
 - g) n. 2 maschere facciali con reservoir (2 per misura adulti e pediatriche);
 - h) n. 1 maschera “Venturi” per ossigenoterapia adulti;
 - i) n. 1 maschera “Venturi” per ossigenoterapia pediatrica;
 - j) n.1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
 - k) sistema ventilazione C PAP;
 - l) n. 2 prolunghe O2;
 - m) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura);
 - n) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
 - o) tubi endotracheali da 2 ad 8.5 (1 per misura);
 - p) mandrino guida tubo adulto + pediatrico;
 - q) n. 2 tubi corrugati “mount”;
 - r) n. 2 filtri antibatterici;
 - s) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura);
 - t) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol.
- 7.3.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:
- a) n. 1 fonendoscopio;
 - b) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
 - c) n. 4 tamponcini per disinfezione;
 - d) ago-cannule dal 14 al 22 (3 per misura);
 - e) siringhe ml. 20, 10, 5, 2.5 (3 per misura) + n. 2 siringhe mod. insulina;
 - f) n. 1 spremisacca;
 - g) n. 1 tourniquet per emostasi.
- 7.3.7 Materiale per immobilizzazione:
- i) n. 2 serie di collari da estricazione;
 - j) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
 - k) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza;
 - l) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;

- m) n. 1 tavola spinale radiotrasparente + fermacapo + sistema di contenzione (ragno);
- n) n. 1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n. 1 tavola spinale pediatrica;
- o) n. 1 materasso a depressione + pompa;
- p) n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie.

7.3.8 Materiale per medicazione:

- a) guanti sterili (misure piccola, media, grande, XL), n. 2 per misura;
- b) n. 3 confezioni garze sterili;
- c) n. 2 telini sterili;
- d) n. 3 confezioni garze non sterili;
- e) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- f) n. 1 flacone disinfettante iodato;
- g) n. 4 rasoï per depilazione monouso;
- h) n. 6 medicazioni pronte + n. 2 cerotti 2.5 cm. + n. 2 cerotti 5 cm.;
- i) n. 2 rotoli bende per fasciatura autore traenti;
- j) n. 2 flaconi fisiologica.

7.3.9 Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;
- b) n. 1 padella e pappagallo monouso;
- c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
- e) n. 2 sacchetti graduati per raccolta liquidi organici;
- f) n. 2 sacchetti rifiuti;
- g) n. 4 lenzuola;
- h) n. 2 coperte;
- i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- j) n. 4 lubrificanti monodose;
- k) n. 2 sondini naso gastrici;
- l) cateteri vescicali n. 14/16/18 (n. 1 per misura);
- m) minifrigo per farmaci;
- n) termometro.

7.3.10 Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 telini sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotti 2.5 cm. + n. 1 cerotti 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);
- m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- n) n. 1 fonendoscopio;
- o) n. 1 sfigmomanometro;
- p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- r) n. 1 tourniquet per emostasi;

- s) n. 1 misuratore di glicemia;
- t) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- v) n. 2 sacchetti rifiuti;
- w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

7.4 Dotazione autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico e infermieristico a bordo (automedica)

7.4.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) Radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione; l'insieme delle precedenti indicazioni comporta che i mezzi devono possedere antenna radio UHF, antenna GPS ed antenna GSM esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;
- b) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 1 estintore da almeno 2 kg approvato dal Ministero dell'Interno;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousses da scasso;
- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;
- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- p) schede intervento in vigore nella Regione + carta carbone o carta chimica.

7.4.2 Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine;
- c) n. 6 mascherine FFP3D;
- d) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- e) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) N. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

7.4.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano posteriore

- a) struttura del vano facilmente igienizzabile;
- b) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, n. 1 presa 220 V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente

12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n.1 neon luce bianca;

c) impianto di climatizzazione.

7.4.4 Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 monitor con cavi a 3 e 12 derivazioni-h stampante; nelle aree dove è operativa la teletrasmissione ECG il monitor deve possedere il sistema per trasmettere i tracciati effettuati al sistema di ricezione adottato localmente;
- b) n. 1 defibrillatore-stimolatore operabile in modalità almeno manuale;
- c) in alternativa alle apparecchiature di cui alle lettere a) e b), monitor integrato con defibrillatore-stimolatore;
- d) materiale di consumo per ECG;
- e) n. 1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;
- f) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile;
- g) n. 1 ventilatore polmonare portatile + circuito esterno + bombola O₂ da almeno n. 2 litri;
- h) n. 1 sistema scalda fluidi;
- i) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol;
- j) sistema di ventilazione C PAP.

7.4.5 Materiale assistenza respiratoria – vie aeree:

- a) n.1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
- b) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura).

7.4.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 tourniquet per emostasi.

7.4.7 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 1 serie di collari da estricazione (tipo stifneck, neck-lock o similari);
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza;
- d) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- e) n. 1 tavola spinale radiotrasparente+ fermacapo + sistema di contenzione tipo (ragno);
- f) n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie.

7.4.8 Materiale vario:

- a) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- b) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
- c) n. 2 sacchetti rifiuti;
- d) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- e) minifrigo per farmaci;
- f) termometro.

7.4.9 Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 telini sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotti 2.5 cm. + n.1 cerotti 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;

- j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);
- m) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
- n) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- o) n. 1 fonendoscopio;
- p) n. 1 sfigmomanometro;
- q) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- r) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- s) n. 1 tourniquet per emostasi;
- t) n. 1 misuratore di glicemia;
- u) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- v) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- w) n. 2 sacchetti rifiuti;
- x) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

7.5 Caratteristiche tecniche autoveicolo trasporto disabili

7.5.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) porte di accesso al vano guida, almeno 1 porta laterale scorrevole, 1 porta posteriore;
- b) vano passeggeri attrezzato anche al trasporto di carrozzina disabili con, per i mezzi di nuova immatricolazione, altezza minima interna dal piano di calpestio al tetto non inferiore a 140 cm.;
- c) porta di accesso al posto disabili con altezza minima, per i mezzi di nuova immatricolazione, di 120 cm. e larghezza minima di 90 cm.;
- d) identificazione esterna sui 4 lati del mezzo con il logo "trasporto disabili" e con l'indicazione completa dell'ente titolare dell'autorizzazione per l'utilizzo del veicolo;
- e) impianto di climatizzazione;
- f) segnalazione acustica retromarcia (cicalino);
- g) sistema ABS.

7.5.2 Dotazione del mezzo:

- a) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare;
- b) n° 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- c) n° 1 estintore da almeno 2 kg. approvati dal Ministero dell'Interno;
- d) n° 1 paio di guanti da lavoro;
- e) n.2 lenzuola e n.2 coperte;
- f) sedia che consenta il trasporto dell'assistito anche lungo le scale;
- g) n. 5 sacchetti rifiuti;
- h) set di pneumatici termici invernali e catene da neve.

7.5.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano passeggeri:

- a) pavimentazione a tenuta stagna in materiale antiscivolo posato su idoneo supporto rigido;
- b) applicazione di rinforzi al piano originale in corrispondenza fissaggio sedili e guide carrozzina;
- c) almeno 1 posto dedicato a ospitare una carrozzina per disabili, completo di guide fissate al pavimento, e relativi martinetti a innesti rapidi e cinture di sicurezza a bretella a
- d) 3 punti, sedute passeggeri corredate di cintura a bretella, complete di appoggiatesta e braccioli;

- e) luce bianca;
- f) pedana di sollevamento (interna mono o doppio braccio, ovvero esterna al mezzo) per carrozzina disabili, con portata minima 250 kg., omologata secondo le normative di legge, o in alternativa, scivolo manuale omologato secondo disposizioni vigenti.

7.5.4 Zaino di soccorso contenente:

- a) 3 scatole di guanti monouso (misura piccola, media, grande);
- b) materiale per medicazione (acqua ossigenata, garze sterili, benda, cerotto a nastro);
- c) pallone auto espansibile per ventilazione adulti, con maschere (3 misure adulti);
- d) cannule di Guedel (3 misure adulti).

7.6 Dotazioni minime del veicolo per trasporto plasma ed organi

7.6.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare
- b) sistema ABS;
- c) indicazione dell'ente titolare dell'autorizzazione;
- d) cicalino retromarcia;
- e) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- f) alloggiamento per contenitore porta provette con fissaggio a norma;
- g) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- h) n.1 estintore da almeno 2 Kg approvato dal Ministero dell'Interno;
- i) set di pneumatici termici invernali e catene da neve.

7.6.2 Dotazione del mezzo:

- a) impianto di climatizzazione;
- b) frigorifero di dimensioni maggiorate;
- c) alternatore maggiorato, con almeno n.2 prese libere 12V, almeno n.1 presa 220V, n. 1 presa 220V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16 Ah.

7.6.3 Materiale vario:

- a) n. 5 sacchetti rifiuti;
- b) n. 3 scatole di guanti monouso (misura piccola, media, grande).

7.7 Caratteristiche tecniche autoveicolo ordinario

7.7.1 Equipaggiamento mezzo:

- Per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:
 - a) impianto di climatizzazione;
 - b) sistema ABS;
 - c) estintore di almeno 2 Kg.;
 - d) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
 - e) indicazione dell'ente titolare dell'autorizzazione.

7.7.2 Dotazione del mezzo:

- a) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare;
- b) n. 3 scatole di guanti monouso (misura piccola, media, grande);
- c) n. 5 sacchetti rifiuti.
- d) 7.7.3 Zaino di soccorso contenente:
- e) guanti monouso;

- f) materiale per medicazione (acqua ossigenata, garze sterili, benda, cerotto a
- g) nastro).